

# **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO**

**Dei comuni di OSASCO, GARZIGLIANA, MACELLO, BURIASCO, VIGONE, CAMPIGLIONE  
FENILE, CERCENASCO, AIRASCA E SCALENGHE**

Approvato con:

- Osasco DCC 1 del 26/04/2021.
- Garzigliana DCC 4 del 16/03/2021.
- Macello DCC 9 del 02/03/2021.
- Buriasco DCC 15 del 11/03/2021.
- Vigone DCC 5 del 18/03/2021.
- Campiglione Fenile DCC 6 del 30/03/2021.
- Cercenasco DCC 10 del 27/04/2021.
- Airasca DCC 6 del 25/02/2021.
- Scalenghe DCC 18 del 02/03/2021

## Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione Intercomunale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08, in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di adeguato titolo di studio, così come richiesto dalla normativa regionale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una qualificata esperienza così come richiesto dalla normativa regionale di riferimento.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza qualificata richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.
5. I componenti della Commissione devono rappresentare una pluralità delle competenze sopra elencate, nel rispetto quantitativo della normativa regionale, in grado di garantire la multidisciplinarietà e l'adeguato livello di competenza tecnico-scientifica necessari per una corretta valutazione degli interventi proposti.

## Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione è quinquennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta o per non più di dieci anni consecutivi.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

## Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e/o Urbanistica di tutti i comuni convenzionati, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale; altresì non può fare parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni associati.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni convenzionate, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dall'assistere e dal prendere parte alla discussione ed al giudizio relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere rilasciato dalla stessa Commissione.

#### **Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari**

1. Le incompatibilità di cui all'articolo 3, ancorchè insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati.

#### **Articolo 5. Attribuzioni**

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
  - a) esprime parere previsto dall'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dal medesimo Codice. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico, ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime.
  - b) esprime parere sulle istanze di condono edilizio relative ad interventi in zone di vincolo paesaggistico. Tale parere è obbligatorio non vincolante.
  - c) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. in merito ai titoli abilitativi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
2. La Commissione può inoltre:
  - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
  - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

#### **Articolo 6. Organi e procedure**

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del procedimento che è posto a capo di ogni ufficio competente dei comuni convenzionati.
3. La seduta è convocata dal Presidente tramite le vie brevi ovvero specifica nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale richiedente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e possono svolgersi presso qualunque dei Comuni associati.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del procedimento del Comune interessato che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, o da altro funzionario incaricato dalle singole Amministrazioni all'interno del proprio personale. Nel caso in cui nella medesima Commissione vengano esaminate pratiche di più comuni associati, le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile del procedimento del Comune ospitante la Commissione, ovvero da altro funzionario incaricato dalle singole Amministrazioni per la qualifica di segretario.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o suo sostituto di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta e ne deposita una copia presso il comune capofila che ne cura la raccolta e l'archiviazione.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

#### **Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del procedimento svolgerà le seguenti funzioni:
  - a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in commissione per l'illustrazione, o comunque garantire la presenza di un proprio delegato, e mettere a disposizione dei componenti della commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta,
  - b) acquisito il parere della commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. alla Soprintendenza

unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.

- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la cui competenza rimane in capo al Comune interessato.
2. Quando la commissione è chiamata ad operare per i comuni associati, tutte le funzioni descritte al comma precedente sono svolte dal Responsabile del procedimento nominato dal rispettivo Comune, oltre ad ogni ulteriore funzione indicata nella rispettiva convenzione.

#### **Articolo 8. Termini per l'espressione del parere**

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s. m. i. nonché relativamente alle pratiche di condono edilizio relative ad interventi sottoposte a vincolo paesaggistico, la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

#### **Articolo 9. Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.